

**LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 26-07-2002
REGIONE TOSCANA**

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 23
del 5 agosto 2002

**IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:**

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

ARTICOLO 2

(Condizioni per il prelievo in deroga)

1. La Regione Toscana, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie passero, passera mattugia e storno, ne consente il prelievo con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi di cui all'articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.

ARTICOLO 3

(Modalità del prelievo in deroga)

1. Al fine di evitare gravi danni alle colture, il prelievo in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi ripartiti per

specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente legge e con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici.

ARTICOLO 4

(Tempi e luoghi del prelievo in deroga)

1. Il prelievo di cui all'articolo 2 è consentito per la specie storno dal 15 settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e per le specie passero e passera mattugia dal 15 settembre 2002 al 31 dicembre 2002.

2. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 8 settembre 2002.

3. Il prelievo delle specie di cui all'articolo 2 non è consentito nelle superfici boscate e sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

ARTICOLO 5

(Richiami vivi)

1. Gli storni e i passeri (*passer italicus*) provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 6

(Controlli)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11

febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio 2003 al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.

ARTICOLO 7

(Sospensione del prelievo)

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 8

(Abrogazione)

1. La legge regionale 12 ottobre 2001, n. 48 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame) è abrogata.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 luglio 2002

Martini

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 24 luglio 2002.

ALLEGATO 1:

Ripartizione delle specie e quantità prelevabili (articolo 3)

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	
N. uccelli	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore	
N. uccelli		
PASSERO	10	20
PASSERA MATTUGIA		2 10
STORNO	20	100